



HAL
open science

Vuoti e Pieni: un Dialogo Evolutivo tra Architettura Urbana e Politica Legislativa

Vittoria Becci, Ilaria del Vecchio

► **To cite this version:**

Vittoria Becci, Ilaria del Vecchio. Vuoti e Pieni: un Dialogo Evolutivo tra Architettura Urbana e Politica Legislativa. *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2018, 24 (1). hal-03918870

HAL Id: hal-03918870

<https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03918870>

Submitted on 2 Jan 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

SPRING-SUMMER 2018

STORIA E METAFISICA

Patrick Nerhot

I seguenti contributi sono stati presentati quali relazioni al convegno "Visioni del Giuridico 2016" (Università degli Studi di Perugia) dedicato al tema: "Costruire il reale: gli spazi del diritto"

LA CITTÀ TRA SPAZIO ECONOMICO E POTERE SOVRANO:
UN'IPOTETICA *BEGRIFFSGESCHICHTE*

Francesco D'Urso

LA RIGENERAZIONE DELLE CITTÀ TRA PUBBLICO E PRIVATO:
FIGURE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO A SERVIZIO
DI UNA VERA SUSSIDIARIETÀ URBANA

Andrea Macchiavello

IL RUOLO E L'IMMAGINE DELLA CITTÀ GLOBALE

Samuele Fioravanti e Isabella Querci

LE CITTÀ NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE:
CONFLITTUALITÀ *TRA* E *NELLA* CITTÀ

Amerigo Pochini

LA CITTÀ *GENIALE*:
PERPLESSITÀ SPARSE SULLA *SMART CITY*

Roberta Patrizia Giannotte

VUOTI E PIENI: UN DIALOGO EVOLUTIVO
TRA ARCHITETTURA URBANA E POLITICA LEGISLATIVA

Vittoria Becci e Ilaria Del Vecchio

L'ARCHITETTURA PROCESSUALE

Virginia Arata

The Cardozo Law Bulletin is a peer-reviewed, English and Italian language journal concerned to provide an international forum for academic research exploring the thresholds of legal theory, judicial practice and public policy, where the use of a 'comparative law and literature' approach becomes crucial to the understanding of Law as a complex order.

The Cardozo Law Bulletin, established in 1995 as one of the world first Law Journals on the Web, invites the submission of essays, topical article, comments, critical reviews, which will be evaluated by an independent committee of referees on the basis of their quality of scholarship, originality, and contribution to reshaping legal views and perspectives.

<http://www.jus.unitn.it/cardozo/>

CHIEF EDITOR: Pier Giuseppe Monateri

ALL PAPERS SUBMITTED TO *THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN* ARE SUBJECT TO DOUBLE BLIND PEER REVIEW AND TO THE APPROVAL OF THE STEERING COMMITTEE.

THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

VOLUME XXIV

SPRING-SUMMER 2018

NUMBER 1

CONTENTS

ARTICLES

STORIA E METAFISICA

Patrick Nerhot

I contributi seguenti sono stati presentati quali relazioni al convegno "Visioni del Giuridico 2016", dedicato al tema "Costruire il reale: gli spazi del diritto"

LA CITTÀ TRA SPAZIO ECONOMICO E POTERE SOVRANO:
UN'IPOTETICA *BEGRIFFSGESCHICHTE*

Francesco D'Urso

LA RIGENERAZIONE DELLE CITTÀ TRA PUBBLICO E PRIVATO:
FIGURE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO A SERVIZIO
DI UNA VERA SUSSIDIARIETÀ URBANA

Andrea Macchiavello

IL RUOLO E L'IMMAGINE DELLA CITTÀ GLOBALE

Samuele Fioravanti e Isabella Querci

LE CITTÀ NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE:
CONFLITTUALITÀ *TRA E NELLA* CITTÀ

Amerigo Pochini

LA CITTÀ *GENIALE*:
PERPLESSITÀ SPARSE SULLA *SMART CITY*

Roberta Patrizia Giannotte

VUOTI E PIENI: UN DIALOGO EVOLUTIVO
TRA ARCHITETTURA URBANA
E POLITICA LEGISLATIVA

Vittoria Becci e Ilaria Del Vecchio

L'ARCHITETTURA PROCESSUALE

Virginia Arata

VUOTI E PIENI:
UN DIALOGO EVOLUTIVO
TRA ARCHITETTURA URBANA
E POLITICA LEGISLATIVA

Vittoria Becci e Ilaria Del Vecchio

Introduzione

Tutto quello che non c'è ma potrebbe esserci, o che c'è ma potrebbe non esserci, spinge verso una capacità creativa. Noi stessi ci plasmiamo con ciò che ci circonda, con lo spazio che abitiamo. Esiste infatti una dipendenza perpetua tra il nostro movimento e la staticità delle cose materiali intorno a noi, ed è proprio questa perenne dipendenza che crea la vivacità di questo rapporto, e il rapporto è il prodotto dello spazio che abitiamo. Secondo l'analisi che Henri Lefebvre¹ fa dello spazio sociale, non si può pensare allo spazio come un qualcosa di totalmente libero. Lo spazio sociale è infatti l'incontro tra chi lo vive e tra gli edifici che lo abitano. Pensare lo spazio sociale come qualcosa di preesistente e puro è un errore di principio. Comprendere che gli attori sociali hanno tutti un ruolo da protagonista significa anche dare un senso allo spazio. Lefebvre critica l'architettura del XX secolo, quando l'architetto credeva di avere tra le mani uno spazio tutto suo dove potersi muovere in libertà e il non tenere conto di essere parte di una rete sociale è come astrarsi dalla realtà. Ed è proprio questo che il filosofo critica di più: la considerazione dello spazio come qualcosa di astratto che crea un distacco. La tecnica del disegno con cui l'architetto lavora privilegia la vista rispetto a qualunque altro senso e tende a fare dell'immagine che ne consegue una realtà ideale. Nella interpretazione

¹ H. LEFEBVRE, *The Production of Space*, Blackwell, Oxford, 1991

che Adrian Forty da dell'opera di Lefebvre egli pone chiaramente in evidenza l'importanza per l'architetto di farsi partecipe e comprendere la realtà che ha intorno, non rimanendo ancorato alla sua realtà virtuale. "L'architettura è complice nella riduzione dello spazio alla sua immagine visiva. L'architettura è responsabile di aver fatto apparire lo spazio omogeneo attraverso la riduzione del reale a un piano che esiste in un vuoto e non ha nessun'altra qualità. L'architettura è stata responsabile nel perpetuare gli inganni causati dallo spazio, poiché gli spazi a volte mentono così come mentono le cose"². Il che non significa che tutta l'architettura sia complice di una erronea interpretazione dello spazio, ma certamente suggerisce che lo spazio ha una forza creatrice e distruttrice non solo materialmente parlando, ma anche per quanto riguarda le relazioni che si creano all'interno di esso. Lo spazio astratto, come il vuoto di per sé stesso, è un nulla nella realtà, difficile da considerare nella totalità dello spazio sociale e delle sue molteplici declinazioni. Nello spazio urbano, infatti, il cittadino si muove tra un alternarsi di vuoti e di pieni ed è proprio in questa presenza di opposti che si coglie l'opportunità e la necessità di un dialogo. Questo articolo vuole indagare la relazione tra vuoto e pieno all'interno di uno spazio sociale e delle sue architetture riproponendo la stessa analisi nel contesto della politica legislativa. Una realtà sociale è caratterizzata da architetture che possono avere una diversa natura. Oltre alla costruzione di un edificio, anche la legge crea le sue architetture che si mescolano nel tessuto sociale e lo cambiano. Così come l'architetto pecca nel suo processo di costruzione, considerando uno spazio come qualcosa di libero e preesistente invece di prendere coscienza di una realtà multiforme, anche il legislatore deve fare attenzione costruendo la realtà, e prendere in considerazione i vuoti e pieni che si vanno formando nella realtà ordinamentale. Ci si soffermerà sul processo di costruzione del reale, dove l'attenzione fra ciò che c'era prima e quello che verrà -tra vuoto e pieno- risulta più importante che mai. Si prenderanno in considerazione dapprima alcuni esempi di politica sociale e architettonica in alcune città europee, per analizzare come la propensione ad un dialogo all'interno dello spazio sociale sia indispensabile per avere un'armonia urbana; nella seconda parte verranno affrontati dei casi di politica legislativa dove il legislatore, come l'architetto, non può fare a meno di prendere parte alla costruzione cosciente di un presente che non deve mai essere un meccanico

² A. FORTY, *Parole ed Edifici. Un vocabolario per l'Architettura Moderna*, Pendragon, Bologna, 2014 p. 288

riempimento, una costruzione routinaria. Infatti, alla base della normazione vi è il concetto “di rendere ordinario lo straordinario, duraturo l’istante, normale l’eccezionale”³ che altrimenti verrebbe frustrato.

1. La “rovina” come metafora del rapporto tra vuoto e pieno

Muoversi nello spazio significa attraversare l’alternarsi di vuoti e di pieni. Ma prima di capire cosa significhi questa successione, la domanda da porsi è: “Che cosa si intende per spazio?”. L’antropologo francese Bruno Latour sostiene che ci siano due posizioni astrattamente ipotizzabili. Se pensiamo che lo spazio sia un tramite attraverso cui oggetto e soggetto vengono ad esistere, allora se si svuota lo spazio di tutte le sue entità qualcosa rimane: lo spazio. Se invece si considera lo spazio come uno dei tanti legami generati dagli oggetti e dai soggetti, dal momento in cui sono le entità a creare il loro spazio - o i loro spazi- quando questo si svuota delle sue entità, non rimarrà nulla, men che meno lo spazio. La provocazione di Latour è, in fin dei conti: “Tell me what your position on space is, and I’ll tell you who you are”; tuttavia le sue due visioni così presentate come l’una l’opposto dell’altra, non appaiono, a mio avviso, nette e definitive. Se infatti consideriamo il concetto di vuoto, è vero che esso ci appare il più delle volte come assenza di pieno, come cioè un’idea che si definisce in negativo. Seguendo questo ragionamento, si abbraccerebbe la posizione per cui senza una relazione tra entità, ciò che rimane è il niente, e lo spazio sarebbe quindi solo delimitazione di un pieno, un riempimento. Considerare positiva solo l’azione di creazione e di riempimento significa per l’ennesima volta tralasciare il concetto di vuoto e di svuotamento. Affermare che lo spazio è un alternarsi di vuoti e di pieni implica invece la possibilità di immaginare uno spazio che seppur svuotato delle sue entità, rimane, e al tempo stesso i soggetti e gli oggetti che lo vivono creano continuamente ulteriori spazi. Per tale ragione, scegliere una posizione drastica, come suggerisce Latour, non è forse l’unica via possibile. Il pieno e il vuoto sono due concetti differenti benché si determinino l’uno in relazione all’altro all’interno dello spazio, e soprattutto sono due luoghi positivi; perché anche il vuoto, nella sua idea di *divenire*, suggerisce uno spazio futuro.

³ F. MODUGNO, L’invalidità legge, II, Milano, 1970, p. 335

E' esattamente in questo *divenire* che si colloca lo sforzo creativo tra quello che c'è, ciò che non c'è più, e quello che ci sarà. Nasce così un rapporto vivo tra gli elementi della realtà urbana, e in questo modo si suggerisce un dialogo. Prendendo simbolicamente l'immagine di una rovina, essa rievoca, e al tempo stesso immagina, ciò che era e ciò che potrebbe essere. Lo spazio e gli spazi che in esso si creano, sono così non solo determinazione di un luogo definito, ma anche evocazione e sforzo interpretativo.

L'artista tedesco Anselm Kiefer sulle rovine e sulla necessità di ricostruire dalle ceneri della memoria, ha fondato tutta la sua arte. La casa-studio che ha costruito a Barjac, nel sud della Francia, è un esempio della concezione che Kiefer ha dello spazio. L'idea è che la definizione dello spazio, avvenga nell'atto stesso e continuo, di costruire, e che produca uno sforzo creativo, ma anche interpretativo e positivo. La rovina è quindi un *essere in divenire*, e il vuoto non si connota più come "niente"; il vuoto è, in un rapporto di continuazione con il pieno, la spinta contemplativa per la costruzione dello spazio reale. Vi sono esempi di vuoti e pieni nello spazio che noi viviamo ogni giorno. La politica urbanistica deve infatti tenere presente l'evolversi delle architetture cittadine e delle relazioni sociali, umanizzando sempre di più l'architettura urbana. Il filosofo tedesco Peter Sloterdijk sostiene, ad esempio, che per creare degli ambienti su larga scala e di sostegno per coltivare umanità e cooperazione "ad un architetto non è più sufficiente sapere solo come si costruisce una capanna"⁴.

Nel paragrafo successivo si mostreranno alcuni esempi di come il rapporto vuoto e pieno sia fondamentale nell'evoluzione di una società all'interno delle architetture urbane.

3. *L'architettura urbana e i suoi spazi*

a. *Berlino*

Non è una novità che lo sviluppo urbano sia avvenuto in relazione allo svilupparsi della società. Come ci ricorda Lefebvre nel tredicesimo secolo, in Toscana, l'oligarchia mercantile plasmò il paesaggio secondo i suoi bisogni:

"In Toscana, nel tredicesimo secolo, l'oligarchia urbana dei mercanti e dei cittadini cominciò a trasformare i possedimenti signorili, o latifondi, che avevano ereditato o acquistato per via del sistema

⁴ Peter Sloterdijk e Bruno Latour hanno contribuito insieme alla Lecture: *Spheres and Networks: Two Ways to Reinterpret Globalisation*, tenuta alla Harvard University

chiamato *métayage*, presente su quelle terre. Iniziò così questa tendenza che fece nascere una nuova realtà sociale, concentrata non solo sulle città o solo sulle campagne, ma piuttosto sulla loro (dialettica) relazione nello spazio, uno spazio che aveva le sue basi nella storia. [...]. Le case dei *métayers*, chiamate poderi, erano organizzate in un cerchio attorno alla casa padronale dove il proprietario veniva di tanto in tanto e dove vivevano permanentemente coloro che si occupavano della gestione del potere”⁵.

In questo modo, in un dialogo tra la campagna e la città, tra i mercanti e i cittadini, i territori sono andati trasformandosi.

Le necessità della società creano vuoti e pieni ed è qua che l’incaricato di costruire architetture, urbanistiche o legislative che siano, deve intervenire per guidare l’evoluzione.

Un esempio contemporaneo di come un pieno, inteso come il dare una destinazione specifica ad un edificio, sia poi diventato un vuoto, e di nuovo pieno, è l’ex aeroporto, ora parco, che si trova nella zona sud di Berlino: Tempelhof Park. Considerato come aeroporto punto di riferimento della Berlino ovest durante la guerra fredda, le piste di atterraggio e decollo sono oggi diventate parte del parco più esteso di Berlino. Gli ultimi aeroplani sono decollati nel 2008 e dal 2010 la zona è stata aperta al pubblico. I berlinesi hanno invaso lo spazio considerandolo come una opportunità che veniva data alla città di riempire un vuoto e trasformarlo in un *divenire*. “I berlinesi vogliono cambiare Tempelhof Park il meno possibile per preservare l’unicità di questo spazio aperto. Uno spazio per delle possibilità invece che per degli usi già predeterminati; libertà e spaziosità invece che suddivisione in spazi ricreativi”, secondo quanto riportato dal Goethe Institut⁶. “Tempelhof Park è uno spazio non commerciale che è aperto a tutti e da l’opportunità di incontrarsi, di muoversi e di comunicare. L’apprezzamento che i cittadini hanno mostrato per questo luogo rivela una comprensione dello sviluppo dello spazio che comprende molto di più delle sole superfici definite e degli usi determinati. In veste di spazio urbano in corso di trasformazione Tempelhof Park

⁵ H. LEFEBVRE, *The Production of Space*, cit. p. 78

⁶ E. SCHWIONTEK, *The Tempelhofer Feld in Berlin. Experiment and Open Space*, in *Goethe.de*, Novembre 2015

specifica il significato di superfici e spazi aperti all'interno della città. In altre parole: l'urbanistica non è solo palazzi e cemento", conclude l'articolo.

Ai fini della nostra trattazione, Tempelhof Park ci appare proprio come l'esempio di un rapporto tra vuoti e pieni che non lascia che lo "svuotamento" produca un effetto di annullamento, ma interpreta il vuoto come possibilità in divenire. Ma Tempelhof Park è anche un simbolo di resistenza contro la negazione di un dialogo evolutivo all'interno del discorso urbano. Nel 2015 infatti un gruppo di investitori voleva fare di quello spazio vuoto un pieno di cemento. Ma come il vuoto non è solamente mancanza di pieno, anche il pieno non è solamente assenza di vuoto. Dopo che il 64.3 % della popolazione ha votato affinché Tempelhofer restasse come uno spazio aperto, i politici e gli investitori sono rimasti a mani vuote.

Calarsi nella realtà urbana non significa solamente trarne più profitto, ma intuire le trasformazioni che scalpitano dal basso e accompagnarle nei loro cambiamenti.

b. Palermo

Uwe è un artista austriaco che da sedici anni vive a Palermo, in uno dei quartieri del centro storico: la Vucciria. La piazza Garraffello è considerata il centro del quartiere. Qui vi si affacciano palazzo Ramacca, palazzo Lo Mazzarino e, al centro, c'è una fontana di marmo bianco. Nonostante la presenza di edifici, è una piazza fantasma. Non perché nessuno ci passi, piuttosto deve rilevarsi l'inagibilità delle strutture che la circondano, addirittura a rischio crollo. Sulla facciata di Palazzo Ramacca, sotto l'insegna pericolante di "Banca Nazion", Uwe ha scritto in rosso: "Uwe ti ama". Questa opera si chiama proprio "Banca Nazion" che era l'insegna della vecchia sede della Banca Nazionale che Uwe ha installato sul palazzo per un'ironica, nonché simbolica rinascita economica. Quando, invece, nel 2007 l'artista ha scritto sulla fontana di marmo "Si vende", la popolazione si è indignata additandolo come atto vandalico. La sua vernice, messa con l'intento di essere ripulita, era il grido di un degrado urbano che, ancora oggi, non sembra avere uscita. L'abbandono e l'assenza di dialogo stanno lasciando che la piazza si divori da sola. Nel 2014 un palazzo pericolante è crollato. La rovina rappresentata da quelle mura smembrate è in questo caso il simbolo di come un presente fragile abbia sempre più bisogno di re-inserirsi nella linea del tempo. Quando le già pericolanti mura di Piazza Garraffello hanno cominciato a crollare, il vuoto che

da tanti anni scalpitava per essere considerato, si è imposto in una conversazione senza interlocutori. Senza un passaggio critico di trasformazione, ciò che può suggerire una rovina rischia tristemente di diventare maceria.

c. Birzeit

Se Tempelhofer Park è un esempio di come uno spazio possa essere molto di più che semplice “vuoto”, e Piazza Garraffello rappresenta i pericoli di cosa significhi ignorare lo spazio nel contesto cittadino, c’è un museo, inaugurato nel maggio 2016 in Cisgiordania a Birzeit, che riassume il concetto di quanto sia necessario ascoltare e considerare il rapporto tra vuoto e pieno. Il museo palestinese ha aperto vuoto. “Quando il museo palestinese da ventiquattro milioni di dollari ha celebrato la sua apertura, aveva quasi tutto: altissime ambizioni come spazio per celebrare e ridefinire l’arte, la storia e la cultura palestinese; un anfiteatro; e una terrazza giardino. Solo una cosa mancava: le opere”⁷, riporta il New York Times. Il direttore del museo Omar Al-Quattan spiega la sua posizione chiarificando la situazione politica della Palestina e commentando: “La Palestina non è uno stato sovrano. Se si considera la sua frammentazione geo-politica, non c’è da stupirsi che inaugureremo uno spazio vuoto e che avremo bisogno di tempo, pazienza e determinazione per arrivare ad avere delle collezioni permanenti”⁸. Il museo è qui un pieno che contiene un vuoto che in questo specifico caso lancia un messaggio molto chiaro: un messaggio politico per ottenere qualcosa che ancora non c’è, ma anche, ai fini del nostro discorso, la potenza simbolica di un vuoto che ha tutto il peso di un pieno. Al di là delle polemiche occidentali, il direttore ricorda che “quando si costruisce un monumento per ricordare un lutto, bisogna capire che il lutto significa anche un nuovo inizio”⁹. In questo caso allora, vuoto e pieno insieme non sono contenitori l’uno dell’altro ma anche creatori di un nuovo concetto di spazio futuro.

3. La politica legislativa e i suoi spazi

⁷ G. GLANZ e R. NAZZAL, *Palestinian Museum Prepares to Open, Minus Exhibitions*, in NyTimes.com, 16 Maggio 2016

⁸ *Palestina. A Bir Zeit il Primo Grande Museo Realizzato Sotto Occupazione*, in nenanews.it, 18 maggio 2016

⁹ C. CORNET, *Il Primo Museo Palestinese Nasce tra le Polimiche*, in Internazionale.it, 27 giugno 2016

a. La dimensione spaziale nel lessico giuridico

Vi è un identico meccanismo di interdipendenza spaziale che opera nel campo della politica legislativa. Questo non deve stupirci, perché lo spazio, insieme al tempo, è la coordinata essenziale di tutte le esperienze umane¹⁰.

Anche qui, è l'interazione tra vuoto e pieno, a delineare le forme e a creare lo spazio. Anche qui la puntuale e sistematica considerazione di questi elementi avrebbe il merito di promuovere un'azione normativa efficace in quanto "spazialmente" accettata.

Lo stretto legame che unisce la dimensione spaziale a quella squisitamente politica trova riscontro nel lessico giuridico: costruire, demolire e occuparsi della manutenzione del luogo giuridico per eccellenza ovvero dell'ordinamento è il compito che spetta al legislatore¹¹.

Vi è un effetto "riempitivo" nel colmare le lacune legislative e, al contrario, l'abrogazione opera uno "svuotamento", ricostituendo un vuoto che potrà nuovamente essere saturato con una nuova approvazione legislativa.

Se si intende dunque dare un peso alla presenza stessa di uno spazio giuridico è imprescindibile porre altrettanta attenzione alla gestione dello stesso avendo riguardo alle ripercussioni che le scelte legislative possono implicare. In tale contesto – come in quello urbano – il vuoto dovrebbe avere la stessa dignità del "pieno" ed essere considerato quale fonte di stimolo, di *divenire*.

Il processo che porta all'approvazione di un testo legislativo potrebbe così naturalmente scaturire da un dialogo, da una ponderata valutazione di spazi facendo particolare attenzione a quanto inerisce al riempimento e allo svuotamento.

¹⁰ I. Kant, *Critique of Pure Reason*, Norman K Smith tr, 2 edn 1787, Macmillan, London, 1929, § 2.

¹¹ Analogamente può dirsi in riferimento al contesto europeo, come acutamente osservato da A. von Bogandy, in *European Law Today: A Reformed and Anti-hegemonic Concept with a New Quest for Comparison*, in *European Law Journal*, in corso di pubblicazione, il quale sottolinea che "As the very term *European* reveals, a spatial dimension has been with European law forever. It is a spatial dimension that implies a border somewhere. This distinguishes it sharply, in all its vagueness, from the concept of a global space, which by definition comes without an external border. (...) The spatial reference is highly successful in current public discussions of European issues. To give but a few examples: Europe is seen as a geopolitical actor, as a political power in relation to geographic space. The 'Eurocrisis' is discussed as a crisis of the *Eurozone*. The 'migration crisis' is even more incisive: many see the possibility of borderless travel within the space set up by European law as so essential that the re-introduction of border checks are conceived as threats to the entire edifice. This crisis has also heightened the sense of 'inside vs. outside': the drama at the European frontiers has fortified the image of a space within these frontiers and has given rise to voices that demand better protection of the common borders. Again, the spectre of the 'fortress Europe' arises". Sul concetto di spazio giuridico globale si v., invece, S. Cassese and M. Conticelli (a cura di), *Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale* (Giuffrè, Milano, 2006).

b. La mancata considerazione del pieno nella politica legislativa

Per non rischiare di incedere in un'astrazione fine a sé stessa si cercherà di seguito di fornire esempi che ancorino quanto si è appena detto a situazioni concrete e che mettano il luce ragioni contingenti per la quali valga la pena di rimeditare l'approccio all'impatto "spaziale" delle normative.

Un primo caso è la pratica, elettoralmente molto redditizia, della politica securitaria. La promozione di politiche che fanno perno su ragioni, supposte o reali, di sicurezza rinfocolando l'idea che "il carcere sia l'unica risposta alle paure del nostro tempo"¹², ad esempio, incide fortemente sull'utilità e sulla funzionalità stessa della macchina detentiva.

La politica emergenziale degli ultimi anni, infatti, così "protesa a placare le istanze di sicurezza della collettività"¹³ e a contrastare le varie forme di criminalità si è tradotta in riforme sconnesse che hanno avuto l'immediata conseguenza di aumentare il numero dei detenuti, andando peraltro ad aggravare la situazione di sovraffollamento carcerario¹⁴, e di frustrare la natura residuale della custodia cautelare in carcere.

La normazione torrenziale caratterizzata dall'affastellarsi di fattispecie penali, in altre parole, sembra ignorare l'enorme ricaduta sulla società in termini non solo socio-culturali ma anche economici.

In tema di abuso del diritto penale un esempio di "occupazione dello spazio del diritto" è rappresentato dal reato di immigrazione clandestina¹⁵ il quale, qualificando ogni persona che si introduca nel territorio italiano senza un documento che ne autorizzi la permanenza quale perseguibile penalmente, importa che il magistrato sia tenuto a sentirla in qualità di imputato (dunque senza che gravi sullo stesso l'obbligo di verità) e che lo Stato, nel frequente caso di nullatenenza del soggetto, abbia l'obbligo di provvedere alla difesa d'ufficio con evidente dispendio di energie umane ed economiche

¹² Stati generali sull'esecuzione penale - Documento finale, 18 aprile 2016, giustizia.it

¹³ A. MANGIARACINA, *Italia e sovraffollamento carcerario: ancora sotto osservazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2015, p. 411.

¹⁴ Culminata come noto nel 2013 nella sentenza pilota della CtEDU di condanna nei confronti dell'Italia cfr. caso Torreggiani e altri c. Italia (sent. 8 gennaio 2013 ricc. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10)

¹⁵ Cfr. art. 10bis T.u. in materia di immigrazione introdotto dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

e senza che tale fattispecie penale abbia effettivamente svolto il ruolo di deterrenza che le si voleva attribuire.

In tema di politiche “carcerocentrica”, invece, esemplificativa è la c.d. legge Fini-Giovanardi, parzialmente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nel 2014¹⁶, che prevedeva un inasprimento delle sanzioni relative alle condotte di produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti ed abrogava la distinzione, precedentemente contenuta nella fattispecie introdotta dalla legge c.d. Iervolino-Vassalli, tra droghe leggere, quali la cannabis, e droghe pesanti, quali eroina o cocaina. Tale normativa ha negativamente inciso sul numero di detenuti e, conseguentemente sulla stessa realizzabilità dell’intento reintegrativo e risocializzativo della pena.

La previsione di una fattispecie penale inefficace e controproducente da una parte¹⁷ e le conseguenze “carcerogene”¹⁸ derivanti da sconosciute scelte politiche dall’altra sono dunque l’epilogo di una “occupazione” forzata e non meditata degli spazi del giuridico.

c. La mancata considerazione del vuoto nella politica legislativa

Vi sono altri casi, poi, in cui è la presenza di un vuoto legislativo a costituire un pericolo per lo spazio giuridico. Guardarsi dal considerare il potenziale insito nel contesto normativo e lasciare non normate situazioni del reale ha la conseguenza di creare una inerzia colpevole del legislatore, dove l’assenza di “edifici giuridici”, ancora una volta, mortifica il divenire.

Ad entrare in gioco è un secondo fattore già richiamato, ovvero la mancata considerazione del vuoto come spazio. Si pensi, in questo senso e a mero titolo esemplificativo, alle lacune ordinamentali che permettono il verificarsi di eventi

¹⁶ C. Cost. sent. n. 32 del 2014

¹⁷ G. SAVIO, *Le buone ragioni per abrogare il reato di clandestinità: un atto necessario e di onestà*, in *asgi.it*, gennaio 2016

¹⁸ Sulle conseguenze in termini di distacco dal disegno costituzionale della pena che tali normative possono avere si v. M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in *atti del convegno ‘Per i sessanta anni della Corte costituzionale’* Roma, Palazzo del Quirinale – Palazzo della Consulta 19 e 20 maggio 2016, in corso di pubblicazione, pp. 8-9, il quale rileva come l’art. 27 della Cost., tra le altre cose, comporti “un onere in capo allo stesso legislatore di valutare ex ante, nel contesto dell’ormai radicata analisi di impatto della legislazione, le conseguenze “carcerogene” derivanti dall’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, proprio considerando che l’aumento della “carcerizzazione” porta con sé il rischio del sovraffollamento, fenomeno che come è noto osta all’individualizzazione del trattamento (e dunque a un percorso potenzialmente idoneo alla risocializzazione del reo) e determina una situazione lesiva dei diritti fondamentali e della dignità stessa dei soggetti destinatari della sanzione”.

gravissimi eppure non rilevanti penalmente: come l'assenza del reato di tortura nell'ordinamento italiano, o la protratta irrilevanza giuridica delle unioni civili che solo recentemente e parzialmente hanno trovato un riconoscimento normativo¹⁹.

Soffermandoci sul primo caso, la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU nel caso *Cestaro* riguardante i c.d. fatti della Diaz pesa come un macigno sulla sconsiderata inerzia legislativa nel non prevedere il reato di tortura²⁰. Nonostante fin dal 1989 l'Italia abbia ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi a introdurre questo reato anche nel nostro sistema penale, sancendo la sua imprescrittibilità e l'inapplicabilità di misure come l'amnistia e la grazia, "a distanza di venticinque anni non è stato fatto nulla, sicché gli atti di tortura che anche in Italia si commettono vanno inevitabilmente in prescrizione, perché manca una legge che punisca la tortura come tale, fissando pene adeguate alla sua gravità"²¹. Il vuoto, dunque, solo tardivamente e parzialmente colmato si è tramutato in un'arma di disumanità, lasciando impunita anche "la più grave sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dai tempi della Seconda Guerra Mondiale"²².

Ebbene, è proprio per la diversa occupazione plastica che suscita la scelta di normazione e per le questioni connesse alla diversa concezione del vuoto, che l'ambivalente immagine della rovina kieferiana riaffiora anche nel mondo del diritto: così come l'architetto, calato nella realtà urbana, non può fare a meno di porsi come interprete nel dialogo tra vuoti e pieni anche il legislatore deve considerare l'impatto dinamico che la sua opera può sortire, l'accordo tra il vuoto e il pieno che deve sussistere nell'equilibrio ordinamentale.

¹⁹ Cfr. L. n. 70 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e L. n. 110 del 14 luglio 2017 "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano".

²⁰ Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 aprile 2015 - Ricorso n. 6884/11 - *Cestaro c. Italia*. Sull'argomento si v. G. SERGES *L'introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa quale corollario della tutela «fisica e morale» della persona umana «sottoposta a restrizioni di libertà»*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2015, pp. 6-7 "L'inadempimento italiano, peraltro, ha recentemente portato la Corte europea dei diritti dell'uomo (IV sez., 7 aprile 2015, Affaire "Cestaro c. Italia", requête n. 6884/11) a sanzionare l'Italia [...]. Benché meno rilevante ed assai meno nobile, l'esigenza di non sprecare soldi pubblici per pagare sanzioni che si potrebbero evitare approvando una disciplina di cui si discute da quasi 30 anni può essere aggiunta alla lunga lista delle ragioni per le quali è necessario introdurre uno (o più) specifico(/i) – ed adeguato(/i) – reato(/i) di tortura"

²¹ Così *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013 del primo presidente della Corte di cassazione, presentata il 24 gennaio 2014 in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario*.

²² Così definita da Amnesty International.

d. Strumenti di riconsiderazione degli spazi normativi

Esistono, a questo fine, *de jure condito* degli strumenti che, se pienamente utilizzati, potrebbero arginare l'inconsistenza di certi interventi legislativi o al contrario rilevare l'urgenza degli stessi. Il riferimento è agli strumenti preposti alla qualità e alla semplificazione della normazione quali l'analisi di impatto della regolazione, l'analisi tecnico normativa e la verifica di impatto della regolamentazione.

In particolare la c.d. AIR, ridisciplinata dall'art. 14, comma 5, l. n. 246/05, consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, e ben potrebbe svolgere una funzione di filtro e di stimolo al processo valutativo.

Come è stato rilevato, l'AIR costituisce uno strumento “importante che in altri paesi ha dato risultati apprezzabili non tanto nel senso di semplificare il diritto, ma almeno nel senso di non complicarlo inutilmente evitando di introdurre costi eccessivi e di imporre ai cittadini e alle imprese adempimenti non necessari”²³.

Il secondo strumento, l'ATN, nasce “a causa del troppo diritto”²⁴ e con l'intento di far fronte all'eccessiva e poco meditata normazione attraverso lo scandagliamento di eventuali normative già operative sulla stessa materia e la valutazione circa la qualità formale della normazione proposta.

La disciplina della VIR, infine, consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi. In Italia, però, nonostante tante buone premesse, tali strumenti pare non abbiano sortito i risultati sperati.

Utilizzare propriamente e diffondere i risultati di questi strumenti risponderebbe alla logica di “dar conto di quello che si fa in termini di efficacia, efficienza, economicità; signific[herebbe] considerare anche il potere legislativo come una funzione con la quale si realizza lo stato sociale e l'uguaglianza sostanziale, da svolgere in

²³ B. G. Mattarella, *Analisi di impatto della regolazione e motivazione del provvedimento amministrativo*, in *Osservatorio AIR*, settembre 2010; contrari A. Natalini e F. Sarpi, *L'insostenibile leggerezza dell'AIR*, in *Giorn. dir. amm.*, 3/2009, p. 323 ss.

²⁴ L. Di Majo, *Procedimento legislativo e qualità della legislazione. Criticità e prospettive*, tesi di dottorato Università di Bologna, pubblicata in *amsdottorato.unibo.it*, 2015, p. 81.

collegamento con i destinatari delle regole e gli altri decisori pubblici, come richiesto dalla natura pluralistica della nostra Costituzione; signific[herebbe] dare conto, spiegare, motivare perché si vogliono porre nuove regole. Fare l’AIR significa, dunque, (anche) motivare quel che si vuol fare”²⁵.

Ed è proprio tale ultimo punto a costituire un nodo tanto cruciale quanto controverso, dal momento che nella prevalente dottrina giuridica italiana all’obbligo di motivazione gravante sui giudici e sulla pubblica amministrazione non deve accompagnarsi alcun obbligo per il legislatore²⁶. La scarsa attenzione del legislatore al *life cycle of regulation*, originata peraltro “dalla superficiale cultura circa una adeguata e analitica valutazione delle regole”²⁷, si risolve inevitabilmente in quelli che si potrebbero definire “ecomostri legislativi”.

Cenni conclusivi: la centralità della dimensione spaziale

L’immagine della rovina, come si è tentato dimostrare, non è che una metafora di come il rapporto tra vuoto e pieno si delinea nel creare una realtà all’interno dello spazio. Essa incarna la fragilità del presente laddove non c’è legame tra passato e futuro. Essa è il simbolo della memoria e il ponte per ciò che sarà di nuovo. La contemplazione di una rovina nella sua decadenza esprime al tempo stesso il vuoto di ciò che era e il pieno di ciò che potrà essere.

Le “rovine” di Barjac - un sistema di tunnel sotterranei e aerei che si alternano a palazzi e caverne- spiegano meglio il rapporto tra vuoto e pieno; come le stesse parole di Kiefer esprimono che dall’idea di vuoto nasca l’evocazione di un *continuum*, di una perenne costruzione e trasformazione. Egli infatti, ripercorrendo i momenti della costruzione racconta: “Quando sono arrivato a Barjac non c’era niente. Non c’erano alberi, non c’era nessun altro genere di vegetazione. Non si poteva vivere lì. Per renderla vivibile ho dovuto ristrutturare la vecchia casa, mettere un tetto, etc. Dopo, fatta la casa, ho preso un bulldozer. Come avevo fatto al Louvre, avevo con me un

²⁵ M. Carli, *Analisi di impatto della regolazione e motivazione degli atti regolatori*, in astrid.eu, p. 2.

²⁶ Cfr. M. Picchi, *Della motivazione delle leggi statali e regionali*, in *Osservatorio sulle fonti 2007*, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 117-139; *contra* S. Boccalatte, *La motivazione della legge – Profili teorici e giurisprudenziali*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 483

²⁷ L. Di Majo, *Tra semplificazione e semplicità. Brevi riflessioni per un ordinamento giuridico ... di qualità*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 1, 2014, p.10.

bastone e il bulldozer mi seguiva, creando le strade. Questo è stato il miglior momento, creare delle strade su un pezzo di terra dove non c'era nulla. Dopo su questi abbozzi, con una lattina di spray e delle pietre ho abbozzato la pianta per il pavimento. Così ho iniziato la casa. Non c'erano progetti iniziali. L'edificio è stato ispirato dall'atto stesso della creazione"²⁸.

La dimensione spaziale non è solo il presupposto di ogni cosa percepita ma deve essere, anche e soprattutto, l'elemento di analisi imprescindibile di ogni scelta che abbia una portata esterna rilevante.

In altre parole, la ricostruzione dell'edificio, sia esso fisico o giuridico, deve essere frutto di un processo creativo evolutivo, che porti con sé la consapevolezza dell'impatto spaziale del processo costruttivo e che non si appropri di luoghi senza dare il giusto peso alla interrelazione tra pieno e vuoto.

²⁸ *Over Your Cities Grass Will Grow*, un documentario diretto da Sophie Fiennes sulla casa-atelier di Anselm Kiefer a Barjac.